



**COMUNE DI
CASTROCARO TERME E
TERRA DEL SOLE**

**EGOLAMENTO
URBANISTICO
EDILIZIO**

Attuazione articolo 29 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i

PRIMA VARIANTE AL RUE
articolo 33 L.R. 20/2000 e s.m.i

RELAZIONE





**COMUNE DI CASTROCARO TERME
E
TERRA DEL SOLE**

**REGOLAMENTO URBANISTICO
EDILIZIO**

Attuazione articolo 29 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i

PRIMA VARIANTE AL RUE
Luglio 2015

ADOZIONE RUE *Delibera C.C. n.56 del 21 settembre 2009*

APPROVAZIONE RUE *Delibera C.C. n. 39 del 29 giugno 2010*

PRIMA VARIANTE ADOZIONE *Delibera C.C. n..... del*

PRIMA VARIANTE APPROVAZIONE *Delibera C.C. n. del*

Il Sindaco

L'Assessore all'Urbanistica

Il Segretario Comunale

Luigi Pieraccini

William Sanzani

Dott. ssa Maria Pia Baroni

*Il Responsabile dell'Area Urbanistica
Edilizia e Ambiente del
Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole*

Dott. in Ing Fabrizio Di Lorenzo

SOMMARIO

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | PREMESSA | 4 |
| 2 | . OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI DELLA PRESENTE VARIANTE AL RUE..... | 7 |
| | - ARTICOLO 8.1 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI..... | 7 |
| | - ARTICOLO 8.2 REGOLAMENTO PER LA BIOEDILIZIA E IL RISPARMIO ENERGETICO..... | 7 |
| 3 | . LE INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL RUE..... | 8 |
| 4 | . ADEMPIMENTI PROCEDURALI..... | 12 |
| 5 | . VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE..... | 12 |
| 6 | . ELABORATI COSTITUTIVI LA VARIANTE..... | 15 |

1 PREMESSA

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole è attualmente dotato di strumenti urbanistici adeguati alla normativa regionale urbanistica in materia (ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i.):

- Piano Strutturale Comunale PSC, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14 Settembre 2006 e successivamente variato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19 Luglio 2010;
- Regolamento Urbanistico Edilizio RUE, Approvazione con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 29 Giugno 2010;
- Piano Operativo Comunale POC, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 4 Aprile 2012;

Nell'anno 2014 è stato avviato con i Comuni dell'Unione Romagna Forlivese, un processo di revisione globale dell'apparato normativo del R.U.E., finalizzato alla elaborazione di un documento unico per tutti i Comuni dell'Unione e che soddisfi i seguenti principi:

- **adeguamento** dell'apparato normativo alle nuove disposizioni legislative
- **evitare duplicazioni** di disposizioni normative sovraordinate
- **semplificare** l'apparato normativo al fine di raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza applicativa
- **rendere trasparenti** i processi amministrativi

Nelle more della revisione generale del RUE con i Comuni dell'Unione e stante la peculiarità di questo strumento urbanistico, quale principale regolamento per la gestione dell'edilizia a livello comunale che richiede aggiornamenti in tempi non eccessivamente dilatati; è stata elaborata la presente Prima **Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio**, redatta ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.i., con l'obiettivo di integrare le Norme del R.U.E. in merito a due argomenti ritenuti particolarmente importanti dall'Amministrazione, che qui di seguito verranno sinteticamente illustrati:

1. Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole è dotato di un "REGOLAMENTO PER LA BIOEDILIZIA, IL RISPARMIO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI" approvato in allegato al RUE con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 29 Giugno 2010, redatto sulla base del principio fondamentale del miglioramento della qualità energetica ed ambientale in campo edilizio ed urbanistico.

Risulta evidente che la continua evoluzione normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici impone la necessità di

procedere con modifiche tempestive del Regolamento per la Bioedilizia e il Risparmio energetico, il quale deve configurarsi quale atto regolamentare autonomo e non allegato al RUE, pur prevedendo nel RUE la possibilità di assegnare premialità edificatoria ai sensi dell'art. 7ter della LR 20/2000 e s.m.i., nonché la disciplina del calcolo delle dotazioni territoriali in riferimento all'incentivo volumetrico derivante dall'adesione a tale Regolamento.

Si è ritenuto pertanto necessario con questa variante, prevedere lo stralcio del "REGOLAMENTO PER LA BIOEDILIZIA, IL RISPARMIO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI" come allegato al R.U.E. al fine di procedere all'approvazione di un autonomo Regolamento che possa essere aggiornato con maggior rapidità;

2. Con decreto Ministeriale 10 Settembre 2010, sono state dettate le linee guida nazionali ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché le linee guida tecniche per gli impianti stessi; l'allegato 3 del citato decreto ministeriale prevede che le Regioni, con propri provvedimenti, individuino le aree ed i siti idonei all'insediamento di tali impianti, tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica;

La Regione Emilia Romagna, in attuazione delle sopra citate linee guida e nell'ambito della potestà legislativa concorrente ha proceduto alla individuazione di aree e siti non idonei attraverso l'approvazione dei seguenti atti:

- Delibera dell'Assemblea Legislativa n.28 del 6 Dicembre 2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica";
- Delibera dell'Assemblea Legislativa n.51 del 26 Luglio 2011 " Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica";

Le sopra elencate DAL (paragr. 1.3 DAL 28/2010 e paragr. 1.5 DAL 51/2011) ribadiscono che dalla data della loro pubblicazione sul BURERT, trovano applicazione unicamente i limiti, le condizioni e i criteri di localizzazione previsti nei succitati atti, sono dunque da ritenersi superate tutte le indicazioni dei piani, programmi e atti altrimenti denominati assunti da Province e Comuni aventi questo medesimo contenuto;

In relazione alla Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione E.R. n . 51 del 26/07/2011 avente ad oggetto *"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica"* dove al paragrafo 3, lettera G) punto a) ed al

paragrafo 4, lettera E) punto a) viene prevista la possibilità per le amministrazioni comunali, *“in considerazione delle specifiche funzioni insediate nel proprio territorio o previste dalla pianificazione urbanistica vigente o adottata, possono individuare nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas e biomasse. La compatibilità di tali limiti con l’attuazione dei piani energetici, regionale e locali è verificata dalla Provincia nell’ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d’intesa con le Province stesse”*.

Verificato che il vigente RUE contempla al capo III dell'Allegato “ “REGOLAMENTO PER LA BIOEDILIZIA, IL RISPARMIO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI” la disciplina sulle fonti rinnovabili, che, per le motivazioni sopra espresse non è da considerarsi più attuale e da ritenersi superata dall'entrata in vigore della normativa Nazionale e Regionale, e che non presenta le limitazioni relative alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in riferimento agli elementi paesaggistici e alle caratteristiche del territorio rurale di pregio che configurano particolari zone del territorio, nonché in ragione della difficile accessibilità di talune zone, si è ritenuto con la presente variante necessario provvedere a creare un nuovo articolo relativo alle fonti rinnovabili e nel quale vengano definite distanze minime per la localizzazione degli impianti e la disciplina per la loro attuazione; provvedendo anche ad abrogare tutto il capo III del sopra citato Regolamento.

2. OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI DELLA PRESENTE VARIANTE AL RUE

Questa prima variante al RUE non modifica gli obiettivi generali del vigente RUE approvato con atto C.C. n. 39 del 29 Giugno 2010, non modifica la struttura dell'apparato normativo precedente ma lo integra con l'inserimento di:

TITOLO 8 – USO RAZIONALE DELLE RISORSE ENERGETICHE-

- *ARTICOLO 8.1 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI*
- *ARTICOLO 8.2 REGOLAMENTO PER LA BIOEDILIZIA E IL RISPARMIO ENERGETICO*

In particolare la presente Variante ha operato con il fine di :

- ❑ **integrare/adequare** l'apparato normativo alle disposizioni della normativa Nazionale di cui all'art.12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. e del DM 10/09/2010, nonché della normativa Regionale:

- Delibera dell'Assemblea Legislativa n.28 del 6 Dicembre 2010 “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”;

- Delibera dell'Assemblea Legislativa n.51 del 26 Luglio 2011 “ Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica” con l'obiettivo di prevedere le distanze minime per la localizzazione degli impianti e la disciplina per la loro attuazione così come indicato al paragrafo 3, lettera G) punto a) ed al paragrafo 4, lettera E) punto a) della Delibera di cui sopra;

- ❑ **semplificare** l'apparato normativo stralciando il “REGOLAMENTO PER LA BIOEDILIZIA, IL RISPARMIO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI” approvato in allegato al vigente RUE con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2010, al fine di poter procedere con modifiche tempestive dello stesso ritenendolo un atto regolamentare autonomo da tenere in continuo aggiornamento con l'evoluzione normativa.

3. LE INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL RUE

A) IN MATERIA DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Vista la normativa specifica qui di seguito richiamata:

1. l'art. 12 del D.lgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
2. il Decreto Ministeriale 10/9/2010, con cui sono state dettate le linee guida nazionali ai sensi dell'art. 12 del D.L.gs 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché le linee guida tecniche per gli impianti stessi;
3. l'allegato 3 del sopra citato decreto ministeriale prevede che le Regioni, con propri provvedimenti, individuino le aree ed i siti non idonei all'insediamento di tali impianti, tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica;
4. la Regione Emilia Romagna, con Delibera dell'Assemblea Legislativa n . 28 del 06/12/2010 ha individuato le aree ed i siti per per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica;
5. la Regione Emilia Romagna, con Delibera dell'Assemblea Legislativa n . 51 del 26/07/2011 ha individuato le aree ed i siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica;
6. in particolare, al paragrafo 3 e 4 della deliberazione regionale, vengono individuati i siti idonei, non idonei, od idonei con condizionamenti, per gli impianti di produzione di energia da biomasse;
7. al paragrafo 3, lettera G) punto a) ed al paragrafo 4, lettera E) punto a) viene prevista la possibilità per le amministrazioni comunali di definire le distanze minime per la localizzazione degli impianti nel R.U.E.
8. Viste le delibere Regionali:
 - DGR 1495/2011
 - DGR 1496/2011
 - DGR 362/2012
 - DGR 855/2012

Si propone con l'articolo *Articolo 8.1 – "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili"* inserito al Titolo 8 nelle Norme del R.U.E., di adeguare la normativa alla vigente legislazione ed a

definire le seguenti distanze minime per l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica e da biogas (mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili da biomasse), aventi potenza nominale superiore ai 100 Kw/H , nella seguente formulazione:

Articolo 8.1 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. La realizzazione di impianti da energie rinnovabili si attua secondo quanto disposto dalla disciplina nazionale, regionale e provinciale in materia.
2. Nella "Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici" la Regione Emilia Romagna, in applicazione della Deliberazione dell'Assemblea legislativa 6 Dicembre 2010 n.28, effettua una ricognizione delle aree e dei siti per l'istallazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica fotovoltaica. In particolare individua:
 - A) le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A dell'allegato I alla DAL 28/2010).
 - B) le aree considerate idonee all'installazione degli stessi (lettera B dell'allegato I alla DAL 28/2010);e ne effettua prima rappresentazione cartografica ricognitiva, demandando a leggi, piani regionali, provinciali, comunali e settoriali l'esatta perimetrazione delle medesime. Pertanto per le aree indicate nella citata DAL 28/2010, i perimetri e le individuazioni puntuali sono quelle indicate nel PSC.
3. Nell'allegato 1 alla Deliberazione dell'Assemblea legislativa del 26 Luglio 2011 n.51 sono individuate le aree e i siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili: eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica e le particolari condizioni di compatibilità.
4. Posto che al paragrafo 3, lettera G) punto a) ed al paragrafo 4, lettera E) punto a) della DAL 51/2011 su citata, viene prevista la possibilità per le amministrazioni comunali, di individuare nel RUE, distanze minime per la localizzazione degli impianti in oggetto, tenuto conto dei criteri fissati nel DM 10 Settembre 2010 G.U. n.219, all'allegato 3 (paragrafo 17) "criteri per la individuazione di aree non idonee" si stabiliscono qui di seguito le seguenti distanze minime per l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ottenuta da biogas e da biomasse, nonché di immissione in rete da biogas, aventi potenza nominale superiore ai 100Kw/h;
 - a) l'impianto dovrà essere localizzato ad una distanza non inferiore a 700 mt dai centri abitati, individuando il centro abitato come unione del perimetro del territorio urbanizzato, così come cartografato nel Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente, e perimetro degli ambiti di espansione residenziale previsti negli strumenti urbanistici del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;

- b) l'impianto dovrà essere localizzato ad una distanza non inferiore a 300 mt dai fabbricati residenziali esistenti, non appartenenti al Centro aziendale (anche se localizzati in comuni limitrofi);
- c) l'impianto dovrà essere localizzato ad una distanza non inferiore a 1500 mt dagli edifici "sensibili" quali scuole, ospedali, asili (anche privati), case-strutture (anche non residenziali) di cura e/o assistenza e/o ausilio alla persona, centri di culto, nonché impianti sportivi e parchi urbani cittadini (anche se localizzati in comuni limitrofi);
- d) l'impianto dovrà essere localizzato al di fuori delle zone SIC, ZPS e Rete Natura 2000, nonché delle zone di riconnessione ecologica di fascia I e II del Piano Strutturale Comunale;
- e) l'impianto dovrà inoltre essere localizzato al fuori dalle aree a medio e alto rischio di frana come individuate dal Piano stralcio di Bacino e dalle frane attive e quiescenti individuate dal PTCP;
- f) richiamando il "Principio di Precauzione" l'impianto dovrà essere localizzato al di fuori delle aree di potenziale allagamento (Piano di Bacino dei Fiumi Romagnoli);
- g) richiamando il "Principio di Precauzione" l'impianto dovrà essere localizzato al di fuori della Fascia di tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici (D. Lgs. 42/2004 art. 142).

5. Le distanze minime di cui al comma precedente devono essere rispettate anche per impianti localizzati all'interno di ambiti per insediamenti produttivi, esistenti o di previsione.

In sede di progettazione degli impianti, l'esatta localizzazione, in funzione delle distanze di cui sopra, dovrà essere dimostrata con apposita verifica in loco e rappresentata con specifico elaborato grafico.

6. Nell'ambito del procedimento, il Comune (o altro Ente Competente) dovrà valutare, oltre alla ammissibilità degli impianti in relazione alla normativa di settore, il corretto inserimento nel contesto insediativo, ambientale e paesaggistico e potrà richiedere adeguati interventi di mitigazione per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, nonché opere compensative così come previsto dal DM del 10/09/2010.

7. In sede di istruttoria del procedimento, per tutti gli impianti (anche quelli con potenza nominale inferiore a 100 KW), saranno valutati positivamente il rispetto di alcuni requisiti di qualità, che qui di seguito si riportano:

- il rispetto del DM 10/09/2010, con particolare riferimento alla Parte IV "INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO";
- che la biomassa necessaria per il funzionamento degli impianti provenga prevalentemente dagli scarti agro-alimentari e forestali o da "colture energetiche" collocate in aree del

- territorio dove si garantisca equilibrio fra colture agricole e dedicate, limitando la conversione della produzione agricola verso colture bioenergetiche;
- che l'intero ciclo energetico delle biomasse (contemplando anche i trasporti), abbia un bilancio positivo, privilegiando gli accordi di filiera corta nel rispetto di cui all'art. 2, lettera c), del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 2 marzo 2010 "Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica";
 - che le biomasse vengano conferite mediante uno studio della viabilità che eviti l'attraversamento dei centri abitati e che l'impianto sia raggiungibile mediante strade pubbliche, con carreggiata di larghezza non inferiore a 7 mt;
 - che l'impianto previsto sia localizzato in prossimità dei centri aziendali esistenti e a servizio degli stessi, per almeno l'80% delle biomasse che verranno conferite all'impianto ai sensi dell'art. 3 punto G) lett c) dell'allegato I alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011, dovendosi con ciò intendere che almeno l'80 % delle biomasse deve provenire dai terreni del centro aziendale e che il restante 20 % provenga dal Comune o da Comuni limitrofi;
 - che l'impianto non produca emissioni di PM10 e No2 e che realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti che emettono inquinanti in atmosfera nell'area territorialmente interessata, in ottemperanza alle Azioni C.8 e C.9 del Piano Gestionale per la Qualità dell'Aria della Provincia di Forlì-Cesena;
 - che l'impianto non pregiudichi sistemi paesaggistici di particolare valore, nonchè coltivazioni di pregio (uliveti, frutteti, vigneti) ai sensi dell'art. 12 comma 7 del Dlgs 237/2003.

B) IN MATERIA DI REGOLAMENTO BIOEDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO

Vista la bozza del nuovo regolamento Bioedilizia e risparmio energetico, predisposta dal Gruppo di Lavoro costituito dai tecnici dei Comuni appartenenti all'Unione Romagna Forlivese ad esclusione del Comune di Forlì, e preso atto dell'approvazione della suddetta Bozza di Regolamento da parte della Giunta dell'Unione.

Si propone con l'articolo *Articolo 8.2 – "Regolamento per la Bioedilizia ed il Risparmio Energetico"* di stralciare quale allegato al RUE il vigente regolamento ed introdurre alcuni chiarimenti, nella seguente formulazione:

Articolo 8.2 Regolamento per la Bioedilizia ed il Risparmio Energetico

1. Il Comune di Castrocaro è dotato di uno specifico Regolamento per la Bioedilizia e il Risparmio Energetico che ha la finalità di promuovere l'attività edilizia ed urbanistica a basso consumo energetico ed a basso impatto ambientale;
2. Ai sensi dell'art.7 ter della LR 20/2000 e s.m.i., l'adesione al Regolamento per la Bioedilizia ed il Risparmio Energetico può comportare incentivi di superficie nonché scomputi del contributo di costruzione, alle condizioni dettate dal Regolamento stesso;
3. E' possibile aderire al Regolamento come singolo lotto anche all'interno di PUA già convenzionati senza che l'incremento di SUL costituisca variante al PUA;
4. Le dotazioni territoriali verranno calcolate sulla base degli standard territoriali minimi previsti dalle normative urbanistiche regionali e nazionali calcolate sulla SUL incrementata coerentemente all'incentivazione richiesta. Qualora non si riescano a reperire le dotazioni territoriali aggiuntive a seguito dell'incremento di superficie, è possibile monetizzarle.

4. ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Procedimento amministrativo

La presente variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), viene adottata ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale n. 20/2000 e s.m.e i.

Tuttavia, ai sensi del punto 3 lettera G. a) e punto 4 lettera E. a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 sopra richiamata, la compatibilità delle distanze minime che i Comuni possono individuare nel R.U.E. per la localizzazione degli impianti a biogas e biomasse in riferimento all'attuazione dei piani energetici regionali e locali deve essere verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al R.U.E., sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse.

Pertanto la Valsat risulta necessaria solo in riferimento alle distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas e biomassa come riportate all'art. 8.1 delle Norme di R.U.E..

5. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE.

La Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dall'attuazione della presente variante normativa al R.U.E. (in sintesi denominata in seguito "ValSAT") è uno strumento necessario per la valutazione di compatibilità delle distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas e biomasse, così come previsto dal paragrafo 3, lettera G) punto a) e dal paragrafo 4, lettera E) punto a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione E.R. n. 51/2011 avente ad oggetto "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di

produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”.

Le Norme della presente variante al RUE di Castrocaro Terme e Terra del Sole prevedono all'Art. 8.1 – *“Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”* la definizione di alcune distanze minime per l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica e da biogas (mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili da biomasse) e biomasse, aventi potenza nominale superiore ai 100 Kw/H in relazione agli elementi paesaggistici e alle caratteristiche del territorio rurale di pregio che configurano particolari zone del territorio, nonché in ragione della difficile accessibilità di talune zone.

Il D.Lgs 387/2003 e s.m.i. disciplina la possibilità di localizzare tale tipo di impianto in zona agricola, infatti stabilisce all'art. 12 comma 7 che “gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”.

Il territorio rurale del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole è così classificato dal P.S.C. approvato nel 2006:

- Aree di valore naturale e ambientale (articolo A-17).
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (articolo A-18) .
- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (articolo A-19).
- Ambiti agricoli periurbani (articolo A-20).

Nella tav. B4, il P.S.C. individua il sistema delle “Aree di valore naturale e ambientale A-17”, ai sensi dell'art. A-17 della L.R. 20/2000.

Per queste aree il R.U.E. promuove la tutela dei caratteri naturali e ambientali e la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrologici.

Gli “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” riportati nella tav. B4 del PSC, sono costituiti da quelle parti del territorio caratterizzate dalla interazione di caratteristiche fisico - morfologiche, pedologiche e socio - economiche che determinano una limitata intensità allo sfruttamento agricolo dei suoli, dalla compresenza di attività agro - silvo - zootecnica, dalla particolare presenza di valori naturali, ambientali e paesaggistici. Entro tali ambiti il presente Piano recepisce le norme di tutela e i vincoli di natura ambientale e paesaggistica del PTCP.

In tale ambito il R.U.E. favorisce la multifunzionalità e le attività integrative del reddito agricolo nelle forme più varie, anche legate all'offerta e gestione di servizi ambientali e alle misure ed azioni dello sviluppo locale integrato.

Sempre nella Tav. B4 il P.S.C. classifica parte del territorio rurale come "ambito ad alta vocazione produttiva agricola A-19", ai sensi dell'art. A-19 della L.R. 20/2000.

Esso è costituito da quelle parti del territorio comunale che, per caratteristiche fisiche, morfologiche, pedologiche, infrastrutturali e socio - economiche determina una elevata idoneità, capacità e vocazione all'utilizzo agricolo intensivo dei suoli, all'attività zootecnica ed alla trasformazione agro - industriale dei prodotti.

Gli ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva sono suddivisi nei seguenti sub - ambiti, riportati in cartografia alla Tavola contrassegnata con la sigla B4 in scala 1:10.000:

1. ambito ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di fondovalle (A19b);
2. ambito ad alta vocazione produttiva agricola di elevata connotazione paesaggistica (A19c);

Nel sub ambito 1, il R.U.E., favorisce l'utilizzo agricolo dei suoli e l'integrità del sistema rurale, l'incremento del livello di competitività ed efficienza delle aziende agricole e una loro maggiore integrazione nella filiera agroalimentare.

Nel sub ambito 2, il R.U.E., favorisce la conservazione ed il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica attraverso l'adozione di interventi di ripristino o mitigazione.

Infine vi sono, sempre nella tav. B4 gli "Ambiti agricoli periurbani", che sono zone in contatto con il sistema insediativo urbano e che interagiscono con esso in termini di relazioni ecologiche, paesaggistiche, funzionali e necessitano di reciproche esigenze di protezione.

Vi sono inoltre due Siti di Importanza Comunitaria SIC, denominati "Pietramora Ceparano, Rio Cozzi" e "Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole".

La realtà agricola è fortemente caratterizzante il territorio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, risulta quindi un aspetto da tutelare per meglio distinguere le sue peculiarità e pertanto è necessario che gli interventi all'interno dello stesso devono essere soggetti ad una attenta valutazione in merito al loro inserimento paesaggistico.

Per tutte queste motivazioni sono state individuate le seguenti distanze dagli elementi del sistema insediativo:

- dai centri abitati, (individuando il centro abitato come unione del perimetro del territorio urbanizzato, così come cartografato nel Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente, e perimetro degli ambiti di espansione residenziale previsti negli strumenti urbanistici del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole): distanza non inferiore a 700 mt ;

- dai fabbricati residenziali esistenti, (non appartenenti al Centro aziendale anche se localizzati in comuni limitrofi): distanza non inferiore a 300 mt;
- dagli edifici “sensibili” quali scuole, ospedali, asili (anche privati), case-strutture (anche non residenziali) di cura e/o assistenza e/o ausilio alla persona, centri di culto, nonché impianti sportivi e parchi urbani cittadini (anche se localizzati in comuni limitrofi): distanza non inferiore a 1500 mt;

Per quanto riguarda gli elementi di tutela di tipo ambientale e paesaggistico si richiama il paragrafo 3, lettera A) della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione E.R. n. 51/2011 dove sono richiamate le zone non idonee all'installazione degli impianti.

Altro elemento di grande valore è il sistema fluviale e il sistema delle aree SIC, ZPS e Rete Natura 2000, in quanto il PSC li indica tra le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione dei sistemi antropici attraverso: la riqualificazione degli ambiti fluviali con possibilità di fruizione in circuiti di turismo naturalistico, l'ampliamento del parco fluviale in un sistema di vallata ed in continuità con la pianura, tutela delle aree SIC;

Per il “Principio di Precauzione” si è ritenuto opportuno escludere altre aree critiche del territorio per la localizzazione di tali impianti, tra cui le aree di potenziale allagamento (Art. 6 del Piano di Bacino dei Fiumi Romagnoli), la fascia di tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico (D. Lgs. 42/2004 art. 142 let. c)).

In conclusione, considerando la conformazione del nostro territorio, la vocazione termale, le peculiarità storiche-architettoniche (Castello di Castrocaro, cittadella di Terra del Sole), la presenza del primo sistema collinare e la notevole diffusione di edifici residenziali nel territorio agricolo, si ritiene che la scelta delle limitazioni proposte sia un giusto punto di equilibrio tra normativa e territorio e che le distanze dagli elementi di pregio ambientale, storico-culturale e paesaggistico, siano congruenti con la valenza dei luoghi rurali e che si riesca a dare la giusta tutela alle zone dei centri abitati, il tutto cercando il più possibile di non impedire la realizzazione degli impianti in aree maggiormente vocate.

6. ELABORATI COSTITUTIVI LA VARIANTE

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Comprensiva della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale;

- NORME – “ESTRATTO DEGLI ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA”

Art. 8.1 - “Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”

Art. 8.2 - “Regolamento per la Bioedilizia e il Risparmio Energetico”